SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 maggio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca

Corte suprema di cassazione

Istituto nazionale di statistica

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2020, n. **39**.

Attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 adottata il 14 giugno 2007 dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

Vista la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'unione europea (Europeche);

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante nome generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2020;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Autorità competente

1. Ai fini del presente decreto, si intende per autorità competente di cui all'articolo 1, lettera *c)* dell'Accordo sull'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, allegato alla direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*

CATALFO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BELLANOVA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

DE MICHELI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE)

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell' art. 76 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

— L'art. 87 Cost. conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europeche) è pubblicata nella G.U.U.E. 31 gennaio 2017, n. L 25.

— La legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2019, n. 245.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3.

Note all'art. 1:

Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, si veda nelle note alle premesse.

20G00055

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1, scheda costi, del decreto n. 1976/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00721, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 291/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020 , n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge 18 novembre 2019, n. 132 (*G.U.* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'Allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e citato in premessa nell'avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il rilievo posto dall'Agenzia per la coesione territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - Settore «Autorità di Audit e Verifica», che, con la relazione di audit acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, in merito all'applicazione dell'art. 25, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 651/14 per l'operazione recante codice Nuvec 62069 e relativa all'avviso in oggetto, ha richiesto all'amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto per lo Sviluppo sperimentale superiore a quella prevista dall'art. 25, paragrafo 5, lettera *c)* del citato regolamento;

Vista pertanto la condizione di cui all'articolo sopra citato, che prevede che l'intensità di aiuto per i soggetti beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera *b)*;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l'attività di sviluppo sperimentale, una intensità di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 2018, prot. n. 1766, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 13 giugno 2019, prot. n. 1137, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Aerospazio» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di specializzazione Aerospazio» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale n. 1976 del 25 luglio 2018, con cui il progetto ARS01_00721 dal titolo «Attuatori Elettromeccanici per Comandi Primari di Volo, Lubrificati a Vita», registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio 2018, foglio n. 1-2879, è stato ammesso alle agevolazioni, nonché il decreto direttoriale n. 2588 dell'8 ottobre 2018, di rettifica del decreto sopra citato a seguito di variazione societaria;

Considerata la necessità di dover procedere, stante il rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra citato ed in conformità all'art. 25, paragrafi 5 e 6, dello stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell'agevolazione come concessa con i DD.DD. numeri 1976 del 25 luglio 2018 e 2588 dell'8 ottobre 2018 al soggetto Università degli studi de L'Aquila relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la nota del 16 gennaio 2020, prot. n. 523 con la quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell'articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all'avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00721;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'Area di specializzazione «Aerospazio» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00721 dal titolo «Attuatori Elettromeccanici per Comandi Primari di Volo, Lubrificati a Vita», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;

Vista la nota del 24 gennaio 2020 prot. n. 969 con cui l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di rettifica *ex* art. 7, legge n. 241/1990 dell'agevolazione come concessa con il citato decreto al soggetto beneficiario Università degli studi de L'Aquila relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del Progetto ARS01_00721 dal titolo «Attuatori Elettromeccanici per Comandi Primari di Volo, Lubrificati a Vita» sono rettificate e determinate complessivamente in euro 2.016.580,70 (duemilionisedicimilacinquecentottanta/70) nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.
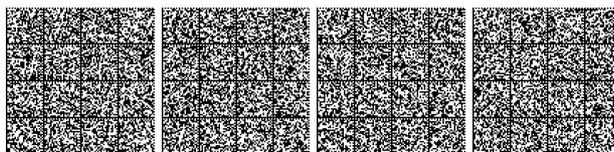
2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 1976 del 25 luglio 2018, già rettificato con decreto direttoriale n. 2588 dell'8 ottobre 2018, modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 1976 del 25 luglio 2018, come rettificato dal decreto direttoriale n. 2588 dell'8 ottobre 2018.

Roma, 4 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 919

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:

sito MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

sito PON: http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale

20A02759

DECRETO 4 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1, scheda costi, del decreto n. 2295/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00820, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 286/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'Allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e citato in premessa nell'avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il rilievo posto dall'Agenzia per la coesione territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - settore «Autorità di audit e verifica», che, con la relazione di audit acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre

2019, in merito all'applicazione dell'art. 25, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 651/14 per l'operazione recante codice Nuvec 62069 e relativa all'avviso in oggetto, ha richiesto all'amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista dall'art. 25, paragrafo 5, lettera *c)* del citato regolamento;

Vista pertanto la condizione di cui all'articolo sopra citato, che prevede che l'intensità di aiuto per i soggetti beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera *b)*;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l'attività di sviluppo sperimentale, una intensità di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 2018, prot. n. 1766, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 13 giugno 2019, prot. n. 1137, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Aerospazio» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione Aerospazio» Allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale n. 2295 del 12 settembre 2018, con cui il progetto ARS01_00820 dal titolo «RPASInAIR - Integrazione dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto nello spazio aereo non segregato per servizi», registrato alla Corte dei conti in data 15 ottobre 2018, foglio n. 1-3221, è stato ammesso alle agevolazioni;

Considerata la necessità di dover procedere, stante il rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra citato ed in conformità all'art. 25, paragrafi 5 e 6, dello stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell'agevolazione come concessa con il D.D. n. 2295 del 12 settembre 2018 ai soggetti Enav S.p.a., Istituto nazionale di fisica nucleare e Università degli studi di Bari Aldo Moro relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la nota del 16 gennaio 2020, prot. n. 523 con la quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell'articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all'avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_00820;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Aerospazio» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00820 dal titolo «RPASInAIR - Integrazione dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto nello spazio aereo non segregato per servizi», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;

Vista la nota del 24 gennaio 2020, prot. n. 973 con cui l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di rettifica *ex* art. 7, legge n. 241/1990 dell'agevolazione come concessa con il citato decreto ai soggetti beneficiari Enav S.p.a., Istituto nazionale di fisica nucleare, UKE - Università Kore di Enna e Università degli studi di Bari Aldo Moro relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Visto che, per mero errore materiale, nella nota del 24 gennaio 2020, prot. n. 973 era stato inserito il soggetto beneficiario UKE - Università Kore di Enna tra i soggetti da rettificare nella parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del Progetto ARS01_00820 dal titolo «RPASInAIR - Integrazione dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto nello spazio aereo non segregato per servizi» sono rettificate e determinate complessivamente in euro 3.760.927,97 (tremilionisettecentosessantamilanovecentoventisette/97) nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 2295 del 12 settembre 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 2295 del 12 settembre 2018.

Roma, 4 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1007
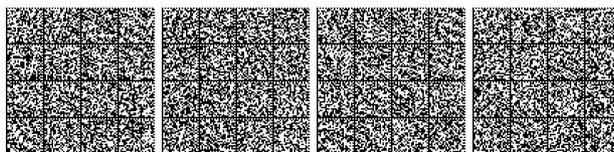
AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:

sito MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

sito PON: http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale

20A02760

DECRETO 4 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1, scheda costi, del decreto n. 2443/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 01147, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 290/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014), recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni e citato in premessa nell'avviso, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il rilievo posto dall'Agenzia per la coesione territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - settore «Autorità di audit e verifica» - che, con la relazione di audit acquisita al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, in merito all'applicazione dell'art. 25, paragrafi 5 e 6, del reg. (UE) 651/14 per l'operazione recante codice Nuvec 62069 e relativa all'avviso in oggetto, ha richiesto all'amministrazione la ricognizione delle operazioni per le quali è stata riconosciuta una intensità di aiuto per lo sviluppo sperimentale superiore a quella prevista dall'art. 25, paragrafo 5, lettera *c)* del citato regolamento;

Vista pertanto la condizione di cui all'articolo sopra citato, che prevede che l'intensità di aiuto per i soggetti beneficiari non superi, per le attività di sviluppo sperimentale, la percentuale del 25%, aumentata del 15% se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, lettera *b)*;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato avviso che prevede, per l'attività di sviluppo sperimentale, una intensità di aiuto pari al 50% per tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso;

Visto il decreto direttoriale del 10 luglio 2018, prot. n. 1766, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 13 giugno 2019, prot. n. 1137, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Aerospazio» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione aerospazio», allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto direttoriale n. 2443 del 25 settembre 2018, con cui il progetto ARS01_01147 dal titolo «AEROMAT - Impiego di tecnologie, materiali e modelli innovativi in ambito aeronautico», registrato alla Corte dei conti in data 5 novembre 2018, foglio n. 1-3306, è stato ammesso alle agevolazioni;

Considerata la necessità di dover procedere, stante il rango superiore del regolamento (UE) n. 651/2014 sopra citato ed in conformità all'art. 25, paragrafi 5 e 6, dello stesso, nonché al rilievo del NUVEC di cui al prot. MUR n. 15094 del 26 settembre 2019, alla rettifica dell'agevolazione come concessa con il D.D. n. 2443 del 25 settembre 2018 ai soggetti Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Università degli studi «Mediterranea» di reggio Calabria, Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli studi di Messina e Università degli studi di Napoli «Parthenope», relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la nota del 16 gennaio 2020, prot. n. 523, con la quale il responsabile del procedimento, per quanto sopra, ha trasmesso ad INVITALIA S.p.a. una richiesta di supplemento di istruttoria per la determinazione dell'articolazione dei finanziamenti per alcuni progetti relativi all'avviso in parola, tra cui il progetto ARS01_01147;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di INVITALIA S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Aerospazio» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01147 dal titolo «AEROMAT -Impiego di tecnologie, materiali e modelli innovativi in ambito aeronautico», con nota trasmessa via pec in data 22 gennaio 2020 ed acquisita al prot. MUR n. 1534 del 4 febbraio 2020;

Vista la nota del 24 gennaio 2020, prot. 1006, con cui l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di rettifica *ex* art. 7, legge n. 241/1990 dell'agevolazione come concessa con il citato decreto ai soggetti beneficiari Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Università degli studi «Mediterranea» di reggio Calabria, Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli studi di messina e Università degli studi di Napoli «Parthenope» relativamente alla parte di finanziamento connessa allo sviluppo sperimentale, che viene fissata in misura pari al 40%;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019, di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Articolo unico

1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del progetto ARS01_01147 dal titolo «AEROMAT -Impiego di tecnologie, materiali e modelli innovativi in ambito aeronautico», sono rettificate e determinate complessivamente in euro 2.498.628,36 (duemilioniquattrocentonovantottomilaseicentoventotto/36) nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. L'allegato 1 al decreto direttoriale n. 2443 del 25 settembre 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 2443 del 25 settembre 2018.

Roma, 4 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 718

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono resi noti all'interno dei seguenti link:

sito MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

sito PON: http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale

20A02761
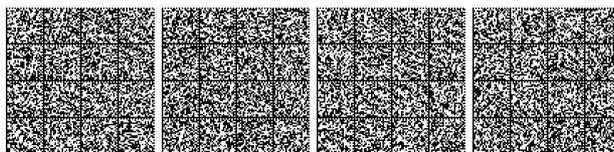
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 aprile 2020.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto clinico Humanitas - Humanitas Mirasole S.p.a.», in Rozzano, nella disciplina di «malattie immunodegenerative».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi istituti;

Visto, altresì, l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 giugno 2017 con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina «malattie immunodegenerative» dell'IRCCS di diritto privato «Istituto clinico Humanitas - Humanitas Mirasole S.p.a.» con sede a Ronzano (MI), via Manzoni 56;

Vista la nota del 13 maggio 2019, con la quale l'Istituto clinico Humanitas - Humanitas Mirasole S.p.a. ha tramesso a questo ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina «malattie immunodegenerative»;

Vista la relazione redatta, a seguito della *site-visit* effettuata presso il citato Istituto il 29 ottobre 2019, dagli esperti della commissione di valutazione, nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità in data 29 settembre 2019;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. A1.2020.0123897 del 9 aprile 2020 con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina «Malattie immunodegenerative», dell'IRCCS di diritto privato «Istituto clinico Humanitas - Humanitas Mirasole S.p.a.», con sede in Rozzano (MI), alla via Manzoni, 56.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 25 aprile 2020

Il Ministro: SPERANZA

20A02837

DECRETO 25 aprile 2020.

Conferma parziale del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.a. SB», nella disciplina di «medicina del lavoro e della riabilitazione».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi istituti;

Visto, altresì, l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 settembre 2016, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina «Medicina del lavoro e della riabilitazione, dell'IRCCS di diritto privato», «Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione» per le sedi di Pavia, via S. Maugeri 10 - sede legale - e via Boezio 28, di Milano via Camaldoli, di Montescano (PV) via per Montescano, di Lissone (MB) via Monsignor Bernasconi 16, di Tradate (VA) via Ron-

caccio 16, di Castel Goffredo (MN) via Ospedale 36, di Lumezzane (BS) via Mazzini 129, di Telese Terme (BN) via Bagni Vecchi 1, di Veruno (NO) via per Revislate 13 e di Cassano delle Murge (BA) via per Mercadante Km 2;
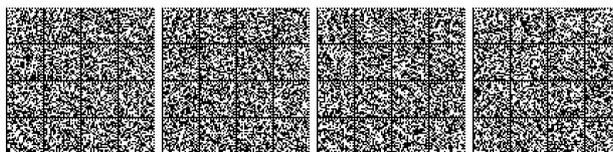
Visto il decreto del Ministro della salute 29 settembre 2016, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato trasferito, con decorrenza dal 1° ottobre 2016, il carattere scientifico riconosciuto alla «Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione» alla società benefit «Istituti clinici scientifici Maugeri» S.p.a. S.B. per le citate sedi;

Vista la nota del 18 ottobre 2018 con la quale la società benefit «Istituti clinici scientifici Maugeri» S.p.a. S.B. ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina «Medicina del lavoro e della riabilitazione», per le sedi di Pavia, via S. Maugeri 10 - sede legale - e via Boezio 28, di Milano via Camaldoli, di Montescano (PV) via per Montescano, di Lissone (MB) via Monsignor Bernasconi 16, di Tradate (VA) via Roncaccio 16, di Castel Goffredo (MN) via Ospedale 36, di Lumezzane (BS) via Mazzini 129, di Telese Terme (BN) via Bagni Vecchi 1, di Veruno (NO) via per Revislate 13 e di Cassano delle Murge (BA) via per Mercadante Km 2;

Vista la relazione riguardante le *site-visit* effettuate presso il citato Istituto in data 14 e 15 marzo 2019, 6 e 7 giugno 2019, 15 e 16 luglio 2019 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità 6 febbraio 2019 così come modificato dal D.D. 12 febbraio 2019;

Considerato, in particolare, che la suddetta commissione relativamente alle sedi di Pavia, via Boezio, e di Lissone, ha ritenuto che non sussistano i requisiti per la conferma del carattere scientifico atteso che per quanto riguarda la sede di Pavia, via Boezio, la rispettiva produzione scientifica non consente di contribuire né per quantità né per qualità all'attività di ricerca svolta nel suo complesso dall'IRCCS Maugeri e relativamente alla sede di Lissone (MB) la permanenza, a distanza di due anni dalla precedente site visit, dei medesimi elementi critici concernenti la modesta produzione scientifica già rilevati dalla precedente commissione, non consente la conferma del carattere scientifico;

Vista la nota prot. n. 4837 del 31 ottobre 2019 con la quale la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute ha comunicato agli Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.a. SB ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni che avrebbe proceduto coerentemente con gli esiti dell'istruttoria alla conferma del carattere scientifico dell'IRCCS ICS ad eccezione delle sedi di Pavia, via Boezio, e di Lissone;

Vista la nota dell'8 novembre 2019, con la quale l'IRCCS Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.a. SB ha fornito le proprie controdeduzioni richiedendo, nel contempo, la conferma del carattere scientifico delle sedi di Pavia, via Boezio, e di Lissone quali sedi distaccate la prima dell'Istituto di Pavia, via Maugeri, e la seconda dell'Istituto di Milano, via Camaldoli;

Ritenuto di non accogliere le osservazioni degli Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.a. SB volte a ricomprendere le sedi di Pavia, via Boezio, e di Lissone nella presente conferma del carattere scientifico, considerato che, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, il riconoscimento del carattere scientifico, oltre alla sede principale, può essere esteso ai soli presidi di un IRCCS nei quali venga svolta una documentata attività scientifica di rilievo;

Vista la nota del 23 gennaio 2020 con cui l'IRCCS Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.a. SB ha comunicato l'avvenuto trasferimento della sede di Cassano delle Murge (BA) a Bari in via Generale Bellomo 73, sede oggetto di sopralluogo da parte della commissione di valutazione della conferma del carattere scientifico che aveva apprezzato l'investimento in atto per la costruzione del nuovo ospedale dove trasferire la sede di Cassano delle Murge;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, relativamente alle sedi di Pavia, via S. Maugeri 10 - sede legale -, di Milano, via Camaldoli, di Montescano (PV), via per Montescano, di Tradate (VA) via Roncaccio 16, di Castel Goffredo (MN) via Ospedale 36, di Lumezzane (BS) via Mazzini 129, di Telese Terme (BN) via Bagni Vecchi 1, di Veruno (NO) via per Revislate 13 e di Bari via Generale Bellomo 73;

Ritenuto di condividere il parere espresso dalla suddetta commissione relativamente alle sedi di Pavia, via Boezio, e di Lissone, circa la non sussistenza dei requisiti per la conferma del carattere scientifico delle medesime;

Vista la nota prot. A1.2020.0123876 del 9 aprile 2020 con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento per le predette sedi;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Istituti clinici scientifici Maugeri S.p.a. SB nella disciplina «Medicina del lavoro e della riabilitazione» per le sedi di Pavia, via S. Maugeri 10 - sede legale -, di Milano via Camaldoli, di Montescano (PV) via per Montescano, di Tradate (VA) via Roncaccio 16, di Castel Goffredo (MN) via Ospedale 36, di Lumezzane (BS) via Mazzini 129, di Telese Terme (BN) via Bagni Vecchi 1, di Veruno (NO) via per Revislate 13 e di Bari via Generale Bellomo 73.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 25 aprile 2020

Il Ministro: SPERANZA

20A02838
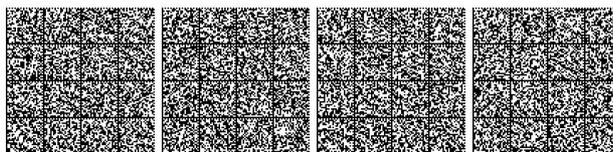
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 dicembre 2019.

Divieto della pesca delle oloturie.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale si dà atto della necessità di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri ed, in particolare, il Capo VII - Piani di gestione - articoli 18 e 19;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in cui si individuano, quali strumenti per il controllo della capacità della flotta tra gli altri, l'utilizzo degli attrezzi da pesca;

Visto il reg. (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 concernente le «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» e, in particolare, l'art. 12;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016 recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale e non regolamentata;

Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019»;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2018 con il quale è stata vietata la pesca delle oloturie fino al 31 dicembre 2019;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Reparto pesca del Corpo delle Capitanerie di porto - del 17 ottobre 2019, prot. n. 16154 con la quale si evidenzia che la pesca indiscriminata della specie oloturia potrebbe causare gravissimi e irreparabili danni all'ecosistema marino, nonché una conseguente diminuzione della biodiversità ed alterazione degli equilibri ecologici e si propone la reiterazione del divieto di cui al citato decreto ministeriale 27 febbraio 2018;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, paragrafo 1, lettera *a)*, del citato regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l'altro, la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 4/2012, l'amministrazione può, con proprio decreto, disporre limitazioni alle attività di pesca al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;

Considerato che, in particolare, il prelievo delle oloturie (risorse destinate prevalentemente al consumo in mercati extracomunitari) ha assunto sempre maggiore dimensione tanto da richiedere l'applicazione del principio di precauzione ai sensi dell'art. 174 del Trattato di Amsterdam, che ha modificato l'art. 130 R del Trattato di Maastricht;

Tenuto conto delle evidenze scientifiche dell'ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di Roma - dalle quali si rileva il ruolo ecologico delle oloturie e che un eventuale autorizzazione allo sfruttamento potrebbe portare ad un impatto severo in aree riconosciute come ecologicamente di grande pregio («strutturanti dell'habitat»), con effetti negativi sulla biodiversità ed i servizi ecosistemici, ivi inclusi gli equilibri che sostengono la produttività delle specie commerciali;

Rilevato il ruolo fondamentale svolto dalle oloturie ai fini della conservazione dell'ecosistema marino e delle altre risorse biologiche del mare in ragione della forte interdipendenza esistente tra gli organismi marini e del ruolo svolto da ciascuno di essi;

Ritenuta pertanto la necessità di prorogare il divieto della pesca delle oloturie fino al 31 dicembre 2020, in attuazione del principio di precauzione e nelle more dell'emanazione di provvedimenti strutturali in materia;

Decreta:

Art. 1.

1. Dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, è fatto divieto di pescare (catture bersaglio o accessorie), detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare esemplari della classe Holothuroidea (comunemente detti cetrioli di mare o oloturie).

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2020 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2019

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 505

20A02839

DECRETO 15 maggio 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC Asprinio d'Aversa, Galluccio e Falerno del Massico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOP «Aversa», «Falerno del Massico», «Galluccio» e sulla IGP «Roccamonfina» ed a svolgere le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla IGP «Terre del Volturno».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
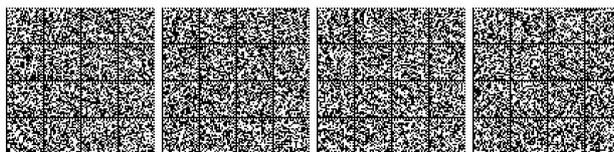
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2017, n. 42935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 153 del 3 luglio 2017, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Tutela Vini DOC Asprinio d'Aversa, Galluccio e Falerno del Massico ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOP «Aversa», «Falerno del Massico», «Galluccio» e sulla IGP «Roccamonfina»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini DOC Asprinio d'Aversa, Galluccio e Falerno del Massico, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini DOC Asprinio d'Aversa, Galluccio e Falerno del Massico, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela vini DOC Asprinio d'Aversa, Galluccio e Falerno del Massico può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela vini DOC Asprinio d'Aversa, Galluccio e Falerno del Massico richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOP «Aversa», «Falerno del Massico» e «Galluccio» e per le IGP «Roccamonfina» e «Terre del Volturno»;

Considerato che il Consorzio tutela vini DOC Asprinio d'Aversa, Galluccio e Falerno del Massico ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOP «Aversa», «Falerno del Massico», «Galluccio» e sulla IGP «Roccamonfina» e la rappresentatività di cui al comma 1 dell'art. 41 della citata legge per la IGP «Terre del Volturno». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota del 7 maggio 2020 dall'organismo di controllo, la Agroqualità S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini DOC Asprinio d'Aversa, Galluccio e Falerno del Massico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Aversa», «Falerno del Massico», «Galluccio» e «Roccamonfina» e le funzioni di cui al comma 1, dell'art. 41 della citata legge sulla indicazione geografica «Terre del Volturno»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 30 maggio 2017, n. 42935, al Consorzio tutela Vini DOC Asprinio d'Aversa, Galluccio e Falerno del Massico, con sede legale in Caserta, via Giulio Antonio Acquaviva, n. 128, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOP «Aversa», «Falerno del Massico», «Galluccio» e sulla IGP «Roccamonfina» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della citata legge per la IGP «Terre del Volturno».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 30 maggio 2017, n. 42935, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 15 maggio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A02782

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 maggio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Sughere società cooperativa», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Le Sughere società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2018, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 261.589,00 si riscontra una massa debitoria a breve di euro 434.914,00 ed un patrimonio netto negativo di euro – 23.467,00;

Considerato che in data 26 febbraio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 15 maggio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 15 maggio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Daniela Massa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Sughere società cooperativa», con sede in Cagliari (CA), (codice fiscale 03458220922) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Massa, (codice fiscale MSSDNL 74C44 B745A) nata a Carbonia (SU) il 4 marzo 1974, e domiciliata in Assemini (CA), in Via Mandrolisai, n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A02807

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 maggio 2020.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6. (Ordinanza n. 676).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6, nonché la delibera del 7 marzo 2019 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato di dodici mesi;
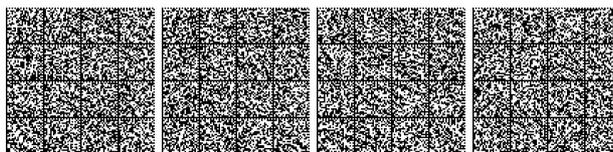
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 526 dell'11 giugno 2018 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Piemonte è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Piemonte, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della predetta regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 526 dell'11 giugno 2018 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Presidente della Regione Piemonte, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative regionali, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della Regione Piemonte provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 526 dell'11 giugno 2020, che viene al medesimo intestata fino al 21 febbraio 2021. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il medesimo Presidente della Regione Piemonte è autorizzato a presentare, entro sei mesi dall'adozione della presente ordinanza, una rimodulazione, nei limiti delle risorse disponibili, del Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 della citata ordinanza n. 526/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5 e 6, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Presidente della Regione Piemonte può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa, di cui al comma 5 dell'art. 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 7 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Piemonte, ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il Presidente della Regione Piemonte è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale, sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.

9. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

10. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
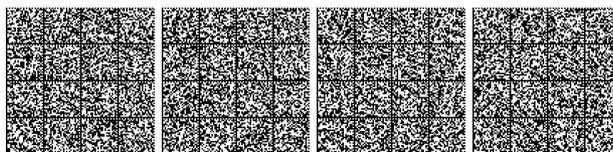
11. Il Presidente della Regione Piemonte, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A02866

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 maggio 2020.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Vepesid». (Determina n. DG/609/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 334/7 del 12 dicembre 2008;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
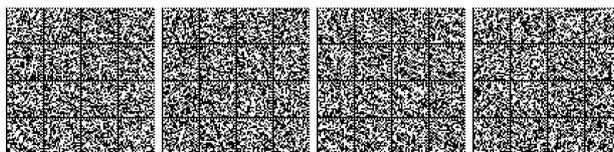
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la variazione C1A/2017/2468 - procedura DE/H/5325/001-002/IA/002, approvata dall'AIFA e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 novembre 2017 - Foglio delle inserzioni n. 132;

Vista la procedura MC1/2019/310, approvata dall'AIFA, di trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vepesid» dalla società Bristol-Myers Squibb S.r.l. alla società Cheplapharm Arzneimittel GmbH, la cui determina n. 703/2019 del 12 settembre 2019 è stata pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 2019;

Vista la domanda del 2 luglio 2018 con la quale la società Cheplapharm Arzneimittel GmbH, attuale titolare A.I.C., ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Vepesid» (etoposide);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica, rilasciato nella sua seduta dell'11-13 dicembre 2018, con cui ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità delle nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Vepesid» (etoposide);

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 24-26 marzo 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rimborsabilità delle nuove indicazioni

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale VEPESID (etoposide):

«Cancro del testicolo refrattario o ricorrente.

"Vepesid" è indicato in combinazione con altri agenti chemioterapici approvati per il trattamento del cancro del testicolo refrattario o ricorrente negli adulti.

Cancro dell'ovaio.

"Vepesid" è indicato in combinazione con altri agenti chemioterapici approvati per il trattamento del cancro dell'ovaio non epiteliale negli adulti.

"Vepesid" è indicato per il trattamento del cancro dell'ovaio epiteliale refrattario/resistente al platino negli adulti»,

sono rimborsate come segue:

confezione: «50 mg capsule molli» 20 capsule - A.I.C. n. 024639039 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A.

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 128,66;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 212,34;

confezione: «100 mg capsule molli» 10 capsule - A.I.C. n. 024639041 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 127,70;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 210,76.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vepesid» (etoposide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 maggio 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A02762

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 6 aprile 2020.

Partecipazione da remoto alla seduta del CPGA del 17 aprile 2020 da parte dei componenti del Consiglio di presidenza e dei soggetti ammessi, a vario titolo, alle sedute del *plenum*.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 87, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di lavoro agile per le pubbliche amministrazioni, applicabile anche ad organi di rilevanza costituzionale;

Visto l'art. 17 del regolamento interno di funzionamento del CPGA in tema di pubblicità delle sedute;

Visto il documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 13 regolamento (UE) n. 2016/679, relativamente al trattamento dei dati per il collegamento da remoto tramite l'app Microsoft Teams su pc, tablet e dispositivi mobili;
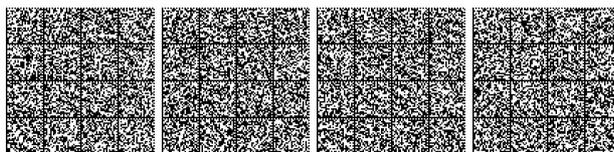
Ritenuto necessario, in questa fase emergenziale causata dall'epidemia COVID-19, adottare misure per evitare e, comunque, limitare il più possibile lo spostamento dei magistrati e delle parti interessate e, in ogni caso, il contatto tra persone fisiche e la presenza del personale negli uffici della giustizia amministrativa;

Ravvisata la necessità, per le ragioni di emergenza sopra descritte, di dover adottare un provvedimento, in via d'urgenza e salvo ratifica del Consiglio di presidenza, che, limitatamente al prossimo *plenum*, già convocato, del 17 aprile 2020, consenta la partecipazione con collegamento da remoto dei componenti del Consiglio di presidenza e dei soggetti ammessi, a vario titolo, alle sedute del *plenum*;

Decreta:

Articolo unico

È consentita, ove occorra, la partecipazione da remoto alla seduta del CPGA del 17 aprile 2020 da parte dei componenti del Consiglio di presidenza e dei soggetti ammessi, a vario titolo, alle sedute del *plenum*.

Il presente decreto è trasmesso al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per la ratifica.

Roma, 6 aprile 2020

Il presidente: PATRONI GRIFFI

20A02847

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brufenlik»

Estratto determina AAM/AIC n. 55 del 15 maggio 2020

Procedura europea n. SE/H/1890/001-002/DC .

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BRUFENLIK nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Vittor Pisani, 20 - CAP 20124 Italia.

Confezioni:

«200 mg sospensione orale in bustina» 20 bustine in pet/al/pet/pe da 10 ml - A.I.C. n. 048424016 (in base 10) 1G5T2J (in base 32);

«200 mg sospensione orale in bustina» 40 bustine in pet/al/pet/pe da 10 ml - A.I.C. n. 048424028 (in base 10) 1G5T2W (in base 32);

«400 mg sospensione orale in bustina» 10 bustine in pet/al/pet/pe da 10 ml - A.I.C. n. 048424030 (in base 10) 1G5T2Y (in base 32);

«400 mg sospensione orale in bustina» 20 bustine in pet/al/pet/pe da 10 ml - A.I.C. n. 048424042 (in base 10) 1G5T3B (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale in bustina.

Validità prodotto integro: quattro anni.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione.

«Brufenlik» 200 mg sospensione orale in bustina:

ogni bustina (10 ml) contiene:

principio attivo: 200 mg di ibuprofene;

eccipienti: glicerolo, maltitolo liquido E965, gomma di xantano, acido citrico, citrato di sodio, sodio benzoato E211, saccarina sodica, acqua depurata, cellulosa microcristallina, polisorbato 80, aroma arancia contenente propilene glicole ed etanolo.

Brufenlik 400 mg sospensione orale in bustina:

ogni bustina (10 ml) contiene:

principio attivo: 400 mg di ibuprofene;

eccipienti: glicerolo, maltitolo liquido E965, gomma di xantano, acido citrico, citrato di sodio, sodio benzoato E211, saccarina sodica, acqua depurata, cloruro di sodio, ipromellosa, aroma fragola contenente alcool benzilico, taumatina E957.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Kern Pharma, S.L. - Polígono Ind. Colón II, Venus 72, 08228 - Terrassa - (Barcelona) Spagna.

Indicazioni terapeutiche: «Brufenlik» è indicato per il trattamento sintomatico di breve durata di dolori di intensità lieve-moderata e/o febbre in adulti e bambini di età superiore a 6 anni (> 20 *kg)*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02763

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bosentan Cipla».

Con la determina n. aRM - 94/2020 - 4027 del 13 maggio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Cipla Europe NV, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BOSENTAN CIPLA;

confezione: 044369015;

descrizione: «62,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL ;

confezione: 044369027;

descrizione: «62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL ;

confezione: 044369039;

descrizione: «62,5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 044369041;

descrizione: «125 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 044369054;

descrizione: «125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 044369066;

descrizione: «125 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 044369078;

descrizione: «62,5 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 in blister PVC/PE/PVDC/AL monodose;

confezione: 044369080;

descrizione: «62,5 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 in blister PVC/PE/PVDC/AL monodose;

confezione: 044369092;

descrizione: «62,5 mg compresse rivestite con film» 112 x 1 in blister PVC/PE/PVDC/AL monodose;

confezione: 044369128;

descrizione: «125 mg compresse rivestite con film» 112 x 1 in blister PVC/PE/PVDC/AL monodose;

confezione: 044369104;

descrizione: «125 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 in blister PVC/PE/PVDC/AL monodose;

confezione: 044369116;

descrizione: «125 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 in blister PVC/PE/PVDC/AL monodose

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto.

20A02764

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rozetimad»

Estratto determina AAM/PPA n. 241 del 15 maggio 2020

Codice pratica: N1B/2019/1817-*bis*.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ROZETIMAD anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni di seguito indicate:

confezione: «5 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc-al - A.I.C. n. 045424049 (base 10) 1CB7FK (base 32);

confezione: «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc-al - A.I.C. n. 045424052 (base 10) 1CB7FN (base 32);

confezione: «20 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc-al - A.I.C. n. 045424064 (base 10) 1CB7G0 (base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Principio attivo: rosuvastatina ezetimibe.

Titolare A.I.C.: Adamed S.r.l. (codice fiscale 10753240968).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02765

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azoto Protossido Sico»

Estratto determina AAM/PPA n. 240 del 15 maggio 2020

Codice pratica: N1B/2019/722-*bis*.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AZOTO PROTOSSIDO SICO anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:

confezione: «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola VI da 3,75 kg - A.I.C. n. 045646066 (base 10) 1CK07L (base 32);

confezione: «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola VI da 10,5 kg - A.I.C. n. 045646078 (base 10) 1CK07Y (base 32);

confezione: «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola VI da 37,5 kg - A.I.C. n. 045646080 (base 10) 1CK080 (base 32);

confezione: «gas medicinale liquefatto» contenitore fisso da 1200 kg - A.I.C. n. 045646092 (base 10) 1CK08D (base 32);

confezione: «gas medicinale liquefatto» contenitore fisso da 1800 kg - A.I.C. n. 045646104 (base 10) 1CK08S (base 32);
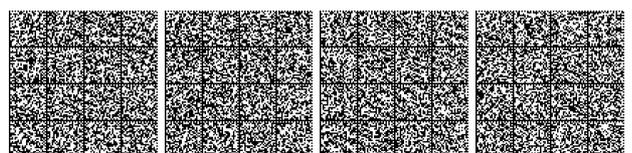
confezione: «gas medicinale liquefatto» contenitore fisso da 3600 kg - A.I.C. n. 045646116 (base 10) 1CK094 (base 32);

Forma farmaceutica: gas medicinale liquefatto.

Principio attivo: azoto protossido.

Titolare A.I.C.: Sico Società italiana carburo ossigeno S.p.a. (codice fiscale 00807970157).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile) per le confezioni in bombola > a 20 kg e per quelle in contenitori fissi; USPL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, ad esclusivo uso degli specialisti in anestesia e rianimazione, odontoiatria e degli odontoiatri) per le confezioni in bombola ≤ a 20 kg.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02766

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA N. 245/2020 del 18 maggio 2020

Autorizzazione variazioni vari medicinali.

Autorizzazione confezioni in sostituzione.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SPIRIVA RESPIMAT nelle confezioni di seguito indicate a seguito della modifica del dispositivo di somministrazione:

confezione:«2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 inalatore Respimat riutilizzabile + 1 cartuccia PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 038880050 (base 10) 152JTL (base 32);

confezione: «2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 inalatore Respimat riutilizzabile + 3 cartucce PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 038880062 (base 10) 152JTY (base 32),

in sostituzione rispettivamente delle seguenti confezioni già autorizzate:

confezione: «2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 inalatore Respimat + 1 cartuccia PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 038880011;

confezione: «2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 3 inalatori Respimat + 3 cartucce PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 038880035.

Principio attivo: tiotropio.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale STRIVERDI RESPIMAT nelle confezioni di seguito indicate a seguito della modifica del dispositivo di somministrazione:

confezione: «2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 inalatore Respimat riutilizzabile + 1 cartuccia PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 042432056 (base 10) 18GXKS (base 32);

confezione: «2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 inalatore Respimat riutilizzabile + 3 cartucce PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 042432068 (base 10) 18GXL4 (base 32),

in sostituzione rispettivamente delle seguenti confezioni già autorizzate:

confezione: «2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 inalatore Respimat con cartuccia in PE/PP da 30 dosi - A.I.C. n. 042432017;

confezione: «2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 3 inalatori Respimat con 3 cartucce in PE/PP da 30 dosi - A.I.C. n. 042432031.

Principio attivo: olodaterolo.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SPIOLTO RESPIMAT nelle confezioni di seguito indicate a seguito della modifica del dispositivo di somministrazione:

confezione: «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 inalatore Respimat riutilizzabile + 1 cartuccia pe/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 043661053 (base 10) 19NFRX (base 32);

confezione: «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 inalatore Respimat riutilizzabile + 3 cartucce PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 043661065 (base 10) 19NFS9 (base 32),

in sostituzione rispettivamente delle seguenti confezioni già autorizzate:

confezione: «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 inalatore Respimat + 1 cartuccia PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 043661014;

confezione: «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi, soluzione per inalazione» 3 inalatori Respimat + 3 cartucce PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 043661038.

Principio attivo: tiotropio e olodaterolo.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale YANIMO RESPIMAT nelle confezioni di seguito indicate a seguito della modifica del dispositivo di somministrazione:

confezione: «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 inalatore Respimat riutilizzabile + 1 cartuccia PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 043660051 (base 10) 19NDSM (base 32);

confezione: «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 inalatore Respimat riutilizzabile + 3 cartucce PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 043660063 (base 10) 19NDSZ (base 32),

in sostituzione rispettivamente delle seguenti confezioni già autorizzate:

confezione: «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 inalatore Respimat + 1 cartuccia PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 043660012;

confezione: «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 3 inalatori Respimat + 3 cartucce PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 043660036.

Principio attivo: tiotropio e olodaterolo.

Autorizzazione confezioni in aggiunta.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Spiriva Respimat» anche nelle confezioni di seguito indicate:

confezione: «2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 cartuccia PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 038880074 (base 10) 152JUB (base 32);

confezione: «2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 3 cartucce PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 038880086 (base 10) 152JUQ (base 32).

Principio attivo: Tiotropio.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Striverdi Respimat» anche nelle confezioni di seguito indicate:

confezione: «2,5 microgrammi soluzione per inalazione»» 1 cartuccia PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 042432070 (base 10) 18GXL6 (base 32);

confezione: «2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 3 cartucce PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 042432082 (base 10) 18GXLL (base 32).

Principio attivo: olodaterolo.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Spiolto Respimat» anche nelle confezioni di seguito indicate:

confezione: «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 cartuccia PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 043661077 (base 10) 19NFSP (base 32);

confezione: «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 3 cartucce PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 043661089 (base 10) 19NFT1 (base 32).

Principio attivo: tiotropio e olodaterolo.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Yanimo Respimat» anche nelle confezioni di seguito indicate:

confezione: «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 1 cartuccia PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 043660075 (base 10) 19NDTC (base 32);

confezione: «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 3 cartucce PE/PP da 60 erogazioni - A.I.C. n. 043660087 (base 10) 19NDTR (base 32).

Principio attivo: tiotropio e olodaterolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezione autorizzate in sostituzione relative ai medicinali «Spiriva Respimat» (A.I.C. 038880050 e 038880062), «Striverdi Respimat» (A.I.C. 042432056 e 042432068), «Spiolto Respimat» (A.I.C. 043661053 e 043661065), «Yanimo Respimat» (A.I.C. 043660051 e 043660063) è confermata la stessa classificazione ai fini della rimborsabilità di quelle precedentemente autorizzate.

Per le nuove confezione autorizzate in aggiunta relative ai medicinali «Spiriva Respimat» (A.I.C. 038880074 e 038880086), Striverdi Respimat (A.I.C. 042432070 e 042432082), «Spiolto Respimat» (A.I.C. 043661077 e 043661089), «Yanimo Respimat» (A.I.C. 043660075 e 043660087) è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezione autorizzate in sostituzione relative ai medicinali «Spiriva Respimat» (A.I.C. 038880050 e 038880062), «Striverdi Respimat» (A.I.C. 042432056 e 042432068), «Spiolto Respimat» (A.I.C. 043661053 e 043661065), «Yanimo Respimat» (A.I.C. 043660051 e 043660063) è confermata la stessa classificazione ai fini della fornitura di quelle precedentemente autorizzate.

Per le nuove confezione autorizzate in aggiunta relative ai medicinali «Spiriva Respimat» (A.I.C. 038880074 e 038880086) e «Striverdi Respimat (A.I.C. 042432070 e 042432082) è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Per le nuove confezione autorizzate in aggiunta relative ai medicinali «Spiolto Respimat» (A.I.C. 043661077 e 043661089), «yanimo Respimat» (A.I.C. 043660075 e 043660087) è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RRL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di medici specialisti (pneumologo, allergologo, geriatra, internista).

Eliminazione di alcune confezioni.

È autorizzata l'eliminazione di alcune delle confezioni con dispositivo di somministrazione «inalatore Respimat monouso» dei medicinali contraddistinte dai seguenti codici A.I.C.:

«Spiriva Respimat» - A.I.C. n. 038880023 «2.5 microgrammi soluzione per inalazione» 2 inalatori Respimat + 2 cartucce PE/PP da 60 erogazioni

«Spiriva Respimat» - A.I.C. n. 038880047 "2.5 microgrammi soluzione per inalazione» 8 inalatori Respimat + 8 cartucce PE/PP da 60 erogazioni;

«Striverdi Respimat» - A.I.C. n. 042432029 «2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 2 inalatori Respimat con 2 cartucce in PE/PP da 30 dosi;

«Striverdi Respimat» - A.I.C. n. 042432043 «2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 8 inalatori Respimat con 8 cartucce in PE/PP da 30 dosi;

«Spiolto Respimat» - A.I.C. n. 043661026 «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 2 inalatori Respimat + 2 CARTUCCE PE/PP da 60 erogazioni;

«Spiolto Respimat» - A.I.C. n. 043661040 «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 8 inalatori Respimat + 8 cartucce PE/PP da 60 erogazioni;

«Yanimo Respimat» - A.I.C. n. 043660024 «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 2 inalatori Respimat + 2 cartucce PE/PP da 60 erogazioni;

«Yanimo Respimat» - A.I.C. n. 043660048 «2,5 microgrammi/2,5 microgrammi soluzione per inalazione» 8 inalatori Respimat + 8 cartucce PE/PP da 60 erogazioni.

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim International GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Binger Strasse 173, D55216 - Ingelheim Am Rhein - Germania.

Codice procedura europea: NL/H/xxxx/WS/248.

Codice pratica: VC2/2017/529

Stampati

Le confezioni dei medicinali «Spiriva Respimat, «Striverdi Respimat», «Spiolto Respimat» e «Yanimo Respimat» devono essere poste in commercio con etichettattura e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato per ogni medicinale di cui al comma precedente il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Implementazione e smaltimento scorte

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali «Spiriva Respimat», «Striverdi Respimat», «Spiolto Respimat» e «Yanimo Respimat» deve implementare quanto autorizzato, nei periodi del presente estratto identificati da «Autorizzazione confezioni in sostituzione», «Autorizzazione confezioni in aggiunta» e «Eliminazione di alcune confezioni», entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, relativi alle confezioni dei medicinali contraddistinti dai seguenti codici A.I.C. «Spiriva Respimat» (A.I.C. 038880011, 038880023, 038880035, 038880047), «Striverdi Respimat» (A.I.C. 042432017, 042432029, 042432031, 042432043), «Spiolto Respimat» (A.I.C. 043661014, 043661026, 043661038,043661040) e «Yanimo Respimat» (A.I.C. 043660012, 043660024, 043660036, 043660048), possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02784
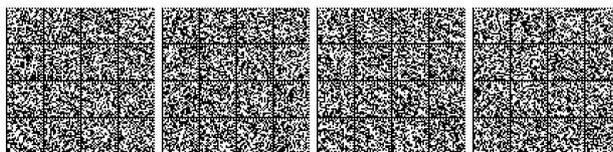
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vitenson»

Estratto determina AAM/AIC n. 56 del 18 maggio 2020

Procedura europea n. NL/H/4347/001/DC e n. NL/H/4347/001/IB/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VITENSON, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Mibe Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Bolzano, via Leonardo da Vinci 20/B, cap 39100, Italia;

confezioni:

«25.000 U.I. capsule rigide» 2 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046543017 (in base 10) (in base 32);

«25.000 U.I. capsule rigide» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046543029 (in base 10) (in base 32);

«25.000 U.I. capsule rigide» 5 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046543031 (in base 10) (in base 32);

«25.000 U.I. capsule rigide» 6 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046543043 (in base 10) (in base 32);

«25.000 U.I. capsule rigide» 8 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046543056 (in base 10) (in base 32);

«25.000 U.I. capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046543068 (in base 10) (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro: trentasei mesi.

Condizioni particolari per la conservazione:

conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo: colecalciferolo;

eccipienti: trigliceridi a catena media, gelatina, silice colloidale anidra, titanio diossido (E 171), chinolina gialla (E 104), idrossitoluene butilato, FD&C giallo n. 6 (E 110).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Straße 15, 06796 Brehna, Germania.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento iniziale della carenza di vitamina D clinicamente rilevante negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02809

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levotirsol»

Estratto determina AAM/AIC n. 57 del 18 maggio 2020

Procedura europea n. DE/H/5809/01-012/DC, DE/H/5809/001-012/IB/002 e DE/H/5809/001-012/IA/003.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LEVOTIRSOL nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Regiomedica GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Spitalstrasse n. 22, 79539 Lörrach, Germania;

confezioni:

«13 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose» 30 contenitori in ldpe da 1 ml - A.I.C. n. 046860019 (in base 10) 1DQ1RM (in base 32);

«25 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose» 30 contenitori in ldpe da 1 ml - A.I.C. n. 046860021 (in base 10) 1DQ1RP (in base 32);

«50 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose» 30 contenitori in ldpe da 1 ml - A.I.C. n. 046860033 (in base 10) 1DQ1S1 (in base 32);

«75 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose» 30 contenitori in ldpe da 1 ml - A.I.C. n. 046860045 (in base 10) 1DQ-1SF (in base 32);
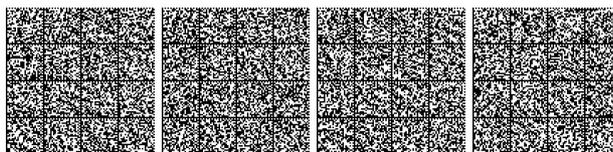
«88 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose» 30 contenitori in ldpe da 1 ml - A.I.C. n. 046860058 (in base 10) 1DQ1SU (in base 32);

«100 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose» 30 contenitori in ldpe da 1 ml - A.I.C. n. 046860060 (in base 10) 1DQ1SW (in base 32);

«112 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose» 30 contenitori in ldpe da 1 ml - A.I.C. n. 046860072 (in base 10) 1DQ1T8 (in base 32);

«125 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose» 30 contenitori in ldpe da 1 ml - A.I.C. n. 046860084 (in base 10) 1DQ1TN (in base 32);

«137 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose» 30 contenitori in ldpe da 1 ml - A.I.C. n. 046860096 (in base 10) 1DQ1U0 (in base 32);

«150 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose» 30 contenitori in ldpe da 1 ml - A.I.C. n. 046860108 (in base 10) 1DQ1UD (in base 32);

«175 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose» 30 contenitori in ldpe da 1 ml - A.I.C. n. 046860110 (in base 10) 1DQ1UG (in base 32);

«200 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose» 30 contenitori in ldpe da 1 ml - A.I.C. n. 046860122 (in base 10) 1DQ1UU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale in contenitore monodose.

Validità prodotto integro: diciotto mesi.

Dopo la prima apertura della busta: quindici giorni.

Dopo la prima apertura del contenitore monodose: il prodotto deve essere utilizzato immediatamente.

Condizioni particolari per la conservazione:

non conservare a temperatura superiore ai 25°C;

conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Per le condizioni di conservazione del medicinale aperto, vedere paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Composizione:

principio attivo: levotiroxina sodica;

eccipienti: glicerolo 85%.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri di Cefalonia, 2 I-26900 Lodi.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento del gozzo benigno eutiroideo;

profilassi del gozzo ricorrente dopo resezione del gozzo eutiroideo, a seconda dello stato ormonale postoperatorio;

terapia sostitutiva dell'ormone tiroideo nell'ipotiroidismo;

terapia soppressiva in caso di tumore maligno della tiroide;

terapia di supporto nel trattamento tireostatico dell'ipertiroidismo;

test di soppressione tiroidea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02810

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 maggio 2020, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Indizione di un *referendum* di indirizzo sul recesso dello Stato dall'Unione Europea»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio di PROIETTI TOPPI Gian Luca in Via Vincenzo Tangorra n. 9 - Roma.

20A02942

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2020, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2019 e 2020 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2019	Aprile	102,6	0,9	1,3
	Maggio	102,7	0,7	1,6
	Giugno	102,7	0,5	1,7
	Luglio	102,7	0,2	1,7
	Agosto	103,2	0,3	1,8
	Settembre	102,5	0,1	1,4
	Ottobre	102,4	0,0	1,5
	Novembre	102,3	0,1	1,5
	Dicembre	102,5	0,4	1,4
2019	*Media*	*102,6*		
2020	Gennaio	*102,7*	0,5	1,2
	Febbraio	*102,5*	0,2	1
	Marzo	*102,6*	0,1	0,9
	Aprile	102,5	-0,1	0,8

20A02808

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili

Estratto del D.D. 26 maggio 2020 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 31 gennaio 2020, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Rizzi Amato notaio residente nel Comune di Grottaminarda (D.N. R. di Benevento e Ariano Irpino) è trasferito nel Comune di Guardia Lombardi (D.N. R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Buquicchio Gloria notaio residente nel Comune di Triggiano (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Bari (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Digiesi Giuseppe notaio residente nel Comune di Martina Franca (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Gravina in Puglia (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zanotta Eduardo notaio residente nel Comune di Carovigno (D.N. di Brindisi) è trasferito nel Comune di Noicattaro (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Martini Noemi notaio residente nel Comune di Sulmona (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Ariano Irpino (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferrante Fabrizio notaio residente nel Comune di Imola (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gualtieri Sebastiano notaio residente nel Comune di Norcia (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Salvia Antonio notaio residente nel Comune di Centuripe (D.N. R. di Enna e Nicosia) è trasferito nel Comune di Catania (D.N. R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Spitaleri Valentina notaio residente nel Comune di Adrano (D.N.R. di Catania e Caltagirone) è trasferito nel Comune di Catania (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maione Alessandro notaio residente nel Comune di Filadelfia (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) è trasferito nel Comune di Nocera Terinese (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Chiostrini Anna notaio residente nel Comune di Quarrata (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Pistoia (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Russo Marta notaio residente nel Comune di Minervino Murge (D.N. di Trani) è trasferito nel Comune di Margherita di Savoia (D.N.R. di Foggia e Lucera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

di Gennaro Cristina notaio residente nel Comune di Bucine (D.N. di Arezzo) è trasferito nel Comune di Latina (D.N. di Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Schettino Marciano notaio residente nel Comune di Formia (D.N. di Latina) è trasferito nel Comune di Terracina (D.N. di Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Monosi Stefania notaio residente nel Comune di Nardo (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Lecce (D.N. di Lecce) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Morelli Ada notaio residente nel Comune di Altopascio (D.N. di Lucca) è trasferito nel Comune di Lucca (D.N. di Lucca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giuliano Ivan notaio residente nel Comune di Caltagirone (D.N.R. di Catania e Caltagirone) è trasferito nel Comune di Giardini Naxos (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vicari Patrizia notaio residente nel Comune di capo D'Orlando (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) è trasferito nel Comune di Spadafora (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Aloisi Giuseppe notaio residente nel Comune di Cologno al Serio (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;
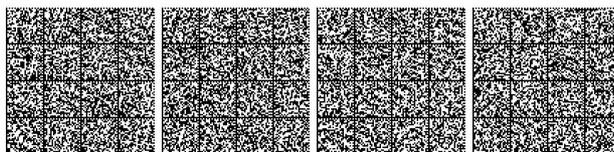
Colonna Gaetano Vladimiro notaio residente nel Comune di Cardano al Campo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Gregori Andrea notaio residente nel Comune di Nerviano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lattanzi Silvia notaio residente nel Comune di Pavia (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Linares Alice Carlotta notaio residente nel Comune di Cavenago di Brianza (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Riboldi Francesca notaio residente nel Comune di Cremona (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Monza (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pessina Francesca Liliana notaio residente nel Comune di Bareggio (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Rho (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bettoni Ludovico notaio residente nel Comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Samarate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Accettullo Nadia notaio residente nel Comune di Alessandria (D.N.R. di Alessandria, Acqui Terme e Tortona) è trasferito nel Comune di Sesto San Giovanni (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Matrone Francesco notaio residente nel Comune di Montecorvino Pugliano (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è trasferito nel Comune di Boscotrecase (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ianuario Alessandra notaio residente nel Comune di Boscoreale (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Casoria (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nastrino Barbara notaio residente nel Comune di San Giovanni Rotondo (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Langella Lucia notaio residente nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) è trasferito nel Comune di Torre Annunziata (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Musolino Marco notaio residente nel Comune di Casamassima (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Vico Equense (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zecchinato Gallo Enrico notaio residente nel Comune di Padova (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Vigonza (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Butera Eleonora notaio residente nel Comune di Piazza Armerina (D.N.R. di Enna e Nicosia) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giannola Diego notaio residente nel Comune di Collesano (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Indovina Roberto notaio residente nel Comune di Lercara Friddi (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

La Rosa Martina notaio residente nel Comune di Caltanissetta (D.N.R. di Caltanissetta e Gela) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lunetta Alberto notaio residente nel Comune di Salemi (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Migliazzo Giulia notaio residente nel Comune di Lercara Friddi (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Natoli Celeste notaio residente nel Comune di Partinico (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Angone Nicola Maria notaio residente nel Comune di Maratea (D.N.R. di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina) è trasferito nel Comune di Sassano (D.N.R. di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Baratta Tiziana notaio residente nel Comune di Collecorvino (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Teggiano (D.N.R. di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fatuzzo Andrea notaio residente nel Comune di Castelnovo ne' Monti (D.N. di Reggio nell'Emilia) è trasferito nel Comune di Castellarano (D.N. di Reggio nell'Emilia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Triventi Marco Matteo notaio residente nel Comune di Rocca di Papa (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Marino (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Brugnoli Matteo notaio residente nel Comune di Arezzo (D.N. di Arezzo) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Pinto Anna Claudia notaio residente nel Comune di Cattolica (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giubilei Nicolo' notaio residente nel Comune di Vetralla (D.N.R. di Viterbo e Rieti) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Laurora Nicola notaio residente nel Comune di Fiesole (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;
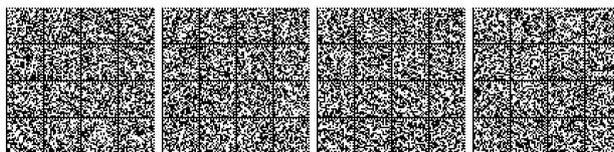
Michi Costanza notaio residente nel Comune di Empoli (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Petrone Nicola notaio residente nel Comune di Terni (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Spicci Maria Cristina notaio residente nel Comune di Marino (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Spinaci Federica notaio residente nel Comune di Castiglione della Pescaia (D.N. di Grosseto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nappa Stefano notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Velletri (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bassi Vincenzo notaio residente nel Comune di Olevano sul Tusciano (D.N.R. Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è trasferito nel Comune di Battipaglia (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tomasetta Mauro notaio residente nel Comune di Lauro (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) è trasferito nel Comune di Castellabate (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cassese Giuseppina notaio residente nel Comune di Buccino (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è trasferito nel Comune di Fisciano (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'Amato Barbara notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Alvignano (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Nicola Oreste notaio residente nel Comune di Capriati a Volturno (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Piras Antonietta notaio residente nel Comune di Alghero (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel Comune di Sassari (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rando Demetrio notaio residente nel Comune di Chiesa in Valmalenco (D.N. di Sondrio) è trasferito nel Comune di Sondrio (D.N. di Sondrio) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pastore Corrado notaio residente nel Comune di Roseto degli Abruzzi (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Montesilvano (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Schettino Federica notaio residente nel Comune di Alpignano (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Rivoli (D.N.R. di Torino e Pinerolo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Manuli Marco notaio residente nel Comune di Alba (D.N.R. di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) è trasferito nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Vita Andrea notaio residente nel Comune di Valderie (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Trapani (D.N.R. di Trapani e Marsala) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Pasquale Maria notaio residente nel Comune di Borgo Chiese (D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel Comune di Tione di Trento (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

20A02886

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 1 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 7 febbraio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005948/BIO-L-62 del 14 maggio 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 1 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB in data 7 febbraio 2020, concernente modifiche al regolamento delle procedure elettorali dei componenti del CIG e del CDA ENPAB.

20A02781

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «SZILVÁSVÁRADI PISZTRÁNG»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 171 del 19 maggio 2020, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «SZILVÁSVÁRADI PISZTRÁNG» presentata dalla Ungheria ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (E-mail: pqai4@politicheagricole.it - PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A02783
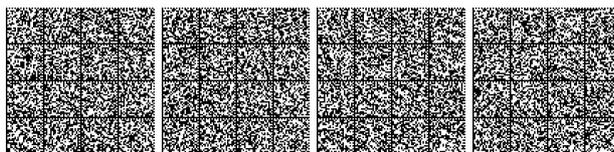
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto direttoriale 19 maggio 2020 - Ulteriore elenco di domande di agevolazione finanziabili ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 2019, recante le disposizioni applicative del voucher per consulenza in innovazione.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 19 maggio 2020 è stato definito un ulteriore elenco di domande di agevolazione ammesse al contributo, in forma di voucher, per l'acquisto da parte delle micro, piccole e medie imprese di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Per le predette domande risultano conclusi con esito positivo gli approfondimenti istruttori connessi all'espletamento delle verifiche previste all'art. 5, comma 4, del decreto direttoriale 25 settembre 2019.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

20A02806

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-136) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
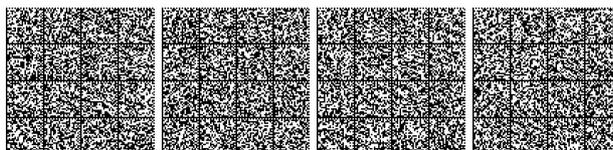
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.